

## **DISCIPLINARE**

### **Allegato al Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari**

#### **MISURE STRAORDINARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA**

##### **art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente documento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni previste dal Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari. Per quanto non diversamente ed espressamente di seguito determinato restano valide le norme contenute nel Regolamento citato.

##### **Art. 2 Definizione**

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organismi per le quali è prevista la partecipazione dei componenti in modalità di videoconferenza, mediante strumenti telematici di cui al seguente articolo 3, a distanza anche da luoghi diversi dalla sede comunale.

##### **Art. 3 Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- ————— presa visione degli atti eventualmente depositati nella riunione, accertata anche tramite lettura degli stessi;
- ————— intervento nella discussione;
- ————— scambio di documenti;
- ————— votazione.

3. Sono considerate tecnologie idonee per le riunioni la videoconferenza e, in via, solo secondaria e sostitutiva, la teleconferenza. E' comunque consentita la trasmissione via posta elettronica o chat della documentazione relativa all'attività degli organi compresi i verbali delle riunioni, pareri e certificazioni, da sottoscrivere con firma digitale o altra idonea modalità.

##### **Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

1. La seduta telematica può essere utilizzata dalle Commissioni Consiliari per deliberare sulle materie di propria competenza.

## **Art. 5 Convocazione**

1. La convocazione delle adunanze delle Commissioni Consiliari in modalità telematica deve essere inviata, a cura della Segreteria dell'organo, secondo le previsioni fissate dalle norme regolamentari vigenti.

2. La convocazione contiene, oltre alle informazioni di rito, le indicazioni relative alle modalità di accesso allo strumento telematico che sarà utilizzato e tutte le istruzioni utili ulteriori atte a garantire la piena e consapevole partecipazione dei componenti della Commissione Consiliare, secondo, anche le specificazioni contenute nella nota di comunicazione inviata ai singoli consiglieri comunali e agli altri partecipanti individuati.

## **Art. 6 Svolgimento delle sedute**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche le Commissioni Consiliari, nel rispetto dei requisiti tecnici minimi, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza.

2. Ai fini della validità amministrativa e giuridica delle sedute è necessario che il collegamento in videoconferenza garantisca al presidente della commissione e al segretario della seduta, ognuno per la propria competenza, di accertare l'identità dei componenti che intervengono in modalità video e audio, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta e nella discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno, in modalità simultanea e in tempo reale.

3. Per la validità legale dell'adunanza telematica e per i quorum deliberativi, restano fermi i requisiti di validità legali complessivamente attualmente richiesti dalle norme statutarie e regolamentari vigenti.

4. Preliminarmente all'inizio della seduta e prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti: la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e tramite verifica oculare con appello nominale. La seduta è dichiarata valida come di consueto dal Presidente della singola Commissione Consiliare.

5. Le sedute, in via convenzionale, si intendono sempre effettuate presso la sede istituzionale del Comune, non è necessaria la presenza del Presidente della Commissione Consiliare e del segretario della seduta stessa nel medesimo luogo. Le procedure di votazione vengono effettuate per appello nominale con verifica oculare e dichiarazione del voto (favorevole o contrario) o della propria astensione. Nei casi in cui dovesse presentarsi la necessità/opportunità di ricorrere alla votazione segreta si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e dell'art. 6, comma 5 III periodo, del Disciplinare allegato al Regolamento del Consiglio Comunale.

6. Le modalità specifiche di intervento sono definite all'interno della seduta dal Presidente della Commissione Consiliare esponendo le modalità operative per assicurare gli interventi e il corretto svolgimento complessivo.

7. Alle sedute in videoconferenza delle Commissioni Consiliari possono partecipare gli Assessori e il Sindaco, e possono essere invitati ad intervenire, in casi di necessità, i soggetti di cui all'art.7, comma 3, del Regolamento di funzionamento delle Commissioni Consiliari, secondo le regolari modalità di convocazione.

8. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti/conessioni o per qualsiasi altra ragione che impedisca il regolare svolgimento in videoconferenza, il Presidente della Commissione Consiliare sospende momentaneamente la seduta, per poi riprenderla appena possibile, procedendo: 1) alla verifica della presenza del numero legale, nel caso la seduta non fosse ancora stata dichiarata legalmente aperta e valida; 2) a nuova verifica del numero legale; in ambedue le ipotesi secondo, sempre, le modalità sopra indicate.

9. Di ogni singola seduta di commissione viene redatto regolare verbale e si procede alla registrazione della stessa nelle modalità normalmente attuate.

10. La pubblicità delle sedute verrà assicurata, di norma, tramite diffusione in live streaming, o in diversa modalità, anche asincrona, differita, in caso di impossibilità di funzionamento in tale opzione.

11. Le attestazioni di partecipazione dei consiglieri alle riunioni in videoconferenza delle commissioni consiliari, verranno rilasciate dall'Ufficio del Consiglio previa dichiarazione resa dai consiglieri comunali in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con indicazione puntuale dei tempi della propria effettiva presenza in video-conferenza, secondo le condizioni di cui al secondo punto del presente articolo.